

L. 27 novembre 2017, n. 177

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008;* b) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007;* c) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013;* d) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 14 dicembre 2017

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

- a) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008;*
- b) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007;*
- c) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013;*
- d) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.*

Art. 2. Ordine di esecuzione

In vigore dal 14 dicembre 2017

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).

Art. 3. Copertura finanziaria

In vigore dal 14 dicembre 2017

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione degli Accordi di cui all'articolo 1, valutati in euro 15.960 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente

riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4. Entrata in vigore

In vigore dal 14 dicembre 2017

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Lavori preparatori

Senato della Repubblica (atto n. 1828):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Gentiloni SILVERI) il 29 marzo 2015.

Assegnato alla 3^a commissione (affari esteri), in sede referente, il 22 aprile 2015, con pareri delle commissioni 1^a, 5^a e 7^a.

Esaminato dalla 3^a commissione, in sede referente, il 22 aprile 2015 e 28 marzo 2017.

Esaminato ed approvato il 4 maggio 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4463):

Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, l'11 maggio 2017, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 15 giugno 2017 e 13 luglio 2017.

Esaminato in aula il 14 novembre 2017 ed approvato il 15 novembre 2017.

Acc.Int. 8 giugno 2007

Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato.

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Ungheria, di seguito denominati le «Parti»;

Consapevoli della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;

Considerato che l'industria cinematografica, televisiva, del video e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualità tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia ed in Ungheria;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. Definizioni

(1) Ai fini del presente Accordo, una «coproduzione cinematografica» è un progetto, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno automaticamente incluse nel presente Accordo.

Art. 2. Film Nazionali

(1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali da entrambe le Parti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della Parte che li accorda.

(2) La realizzazione di film in coproduzione, ai sensi del presente Accordo, deve ottenere l'approvazione, previa consultazione, dalle Autorità competenti di entrambe le Parti.

Art. 3. Autorità competenti

(1) Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:
per la Repubblica italiana: il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale per il Cinema;
e

per la Repubblica d'Ungheria: l'Ufficio Nazionale del Patrimonio Culturale.

Art. 4. Coproduzioni

(1) Per essere ammessi ai benefici di questo Accordo, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

(2) L'approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.

Art. 5. Riprese

(1) I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati, fino alla creazione della prima copia di uscita, nei Paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall'art. 9. Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto dei film lo rendano necessario.

Art. 6. Partecipazione

(1) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico qualificato delle coproduzioni, nonché le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini della Repubblica italiana o della Repubblica d'Ungheria, o cittadini degli altri Stati Membri dello Spazio Economico Europeo o soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica italiana o nella Repubblica d'Ungheria secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti, nei due Paesi.

(2) Per esigenze del film, la partecipazione di personale tecnico e artistico, che non è nelle condizioni previste dal comma 1, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorità competenti delle Parti.

(3) Il personale tecnico e artistico straniero, che risiede o lavora abitualmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica d'Ungheria, può, eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo di uno o dell'altro di detti Paesi.

Art. 7. Apporti dei produttori

(1) Gli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi possono variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.

(2) Alle disposizioni di cui al comma (1), sono concesse deroghe caso per caso - previa approvazione da parte delle Autorità competenti di entrambi i Paesi - rimanendo fermo che la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria o con apporto tecnico-artistico, non deve essere inferiore al dieci (10) per cento del costo totale del film.

(3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o coproduttore ungherese sia costituito da più imprese di produzione, la partecipazione finanziaria di ogni singola impresa non può mai essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.

Art. 8. Produzioni Multilaterali

(1) Le Parti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualità internazionale tra l'Italia, l'Ungheria ed uno o più Paesi con cui l'Italia o l'Ungheria siano legate rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale.

(2) Le condizioni di ammissione di tali film devono essere determinate in ciascun caso da entrambe le Parti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al dieci (10) per cento del costo.

(3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore ungherese o il coproduttore del Paese o dei Paesi terzi sia costituito da più imprese di produzione, la partecipazione finanziaria di ogni singola impresa non deve essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.

Art. 9. Negativi e lingue

(1) Ciascun film di coproduzione deve comportare un originale negativo e la stampa di un internegativo.

(2) Ciascun coproduttore è proprietario pro quota del negativo originale; questo negativo sarà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio di uno dei due Paesi, scelto di comune accordo dai coproduttori. Lo sviluppo del negativo si effettuerà nei laboratori di uno dei due Paesi.

(3) Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in ungherese. La versione italiana dovrà essere realizzata in Italia mentre quella ungherese dovrà essere realizzata in Ungheria.

Art. 10. Ingresso temporaneo

(1) Le Parti faciliteranno l'ingresso temporaneo e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione ed alla promozione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente nei loro Paesi.

Art. 11. Saldo degli apporti

(1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del film nella lingua del Paese minoritario.

(2) L'inosservanza di questa norma comporterà la perdita dei benefici della coproduzione.

Art. 12. Ripartizione dei mercati

(1) Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorità competenti delle Parti. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.

(2) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno liquidati nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

(3) I premi e i benefici finanziari previsti dall'art. 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel pool.

(4) I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.

Art. 13. Contratti tra i coproduttori

(1) I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari in merito alla ripartizione delle:

a) spese preliminari per l'elaborazione di un progetto;

b) spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorità competenti delle Parti, qualora nella sua forma definitiva non fosse conforme alle condizioni di tale approvazione;

c) spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il nulla osta di proiezione in pubblico.

Art. 14. Approvazione di una proposta di coproduzione

(1) Qualora le Autorità competenti di entrambe le Parti approvino ai coproduttori un progetto di coproduzione di un film, tale approvazione non implica la concessione del nulla osta alla proiezione del film medesimo. La concessione del nulla osta di proiezione di tali film dovrà rispettare le legislazioni nazionali di ciascun Paese.

Art. 15. Esportazione dei film

(1) Se un film coprodotto viene esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film sarà imputato, di massima, al contingente della Parte di cui la partecipazione è maggioritaria.

(2) Se i rispettivi apporti dei coproduttori sono uguali, il film coprodotto sarà imputato al contingente della Parte che ha le migliori opportunità di sfruttamento.

(3) Se i rispettivi apporti dei coproduttori sono uguali ma non è possibile identificare quale sia la Parte con le migliori opportunità di sfruttamento, il film coprodotto sarà imputato al contingente della Parte di cui il regista del film ha la nazionalità.

Art. 16. Identificazione dei film di coproduzione

(1) I film di coproduzione devono essere identificati come «coproduzione Italo-Ungherese» o «coproduzione Ungherese-Italiana».

(2) Questa identificazione deve figurare chiaramente in un quadro separato nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film coprodotti alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

Art. 17. Presentazione ai festival internazionali

(1) I film di coproduzione saranno, di massima, presentati ai Festival internazionali dalla Parte del coproduttore maggioritario.

(2) I film prodotti sulla base di un'eguale contribuzione, saranno presentati dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità.

Art. 18. Norme di procedura ed istanza per la qualificazione

(1) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione dovrà essere presentata, corredata dai documenti richiesti, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle prese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di procedura allegate al presente Accordo.

(2) In linea di massima, le Autorità competenti delle Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, nel più breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta (30) giorni.

Art. 19. Commissione Mista

(1) Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari delle Parti ed esperti, si riunirà, di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche alle leggi nazionali applicabili all'industria cinematografica, televisiva e di video, in entrambi i Paesi, o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

(2) La Commissione Mista esaminerà la sussistenza di un equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e, in caso contrario, determinerà le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio.

(3) La Commissione Mista sottoporrà alle Autorità competenti delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficoltà sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nel migliore interesse delle Parti.

Art. 20. Obblighi delle Parti Contraenti

(1) Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti dal diritto internazionale e da quello comunitario.

Art. 21. Entrata in vigore

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica.

(2) L'Accordo sarà valido per un periodo di cinque anni e sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza.

(3) Le coproduzioni che sono state approvate dalle competenti Autorità e che siano in lavorazione al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza o alla denuncia dell'Accordo, le sue condizioni continueranno ad applicarsi per la ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

(4) Il presente Accordo sostituisce il precedente Accordo di Coproduzione Cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare d'Ungheria firmato il 21 gennaio 1982 ed entrato in vigore il 2 novembre 1984.

Art. 22. Modifiche


(1) Il presente Accordo potrà essere modificato con le modalità previste dall'art. 19, comma 3. Le modifiche concordate tra le Parti entreranno in vigore secondo le procedure stabilite tra le Parti.

Art. 23. Risoluzione delle controversie

(1) Le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti, circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, verranno risolte in via amichevole tra le Parti.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma l'8 giugno 2007, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, ungherese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA D'UNGHERIA

Allegato

NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso momento, presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese del film.

Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione, in lingua italiana per la Repubblica italiana e in lingua ungherese per la Repubblica d'Ungheria:

I. la sceneggiatura;

II. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;

III. il contratto di coproduzione con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.

Tale documento deve precisare:

1. il titolo del film;

2. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;

3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per la sua sostituzione, se necessaria);

4. l'ammontare del budget;

5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;

6. la ripartizione dei proventi e dei mercati;

7. l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione delle eccedenze di spese dovrebbe essere limitata al 30% del budget del film;

8. una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegni le Autorità competenti al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico. Date le circostanze, pertanto, occorre un'altra clausola che precisi le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:

a) nel caso in cui le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;

b) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;

c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non fossero effettuati secondo le esigenze previste dall'art. 11 dell'Accordo;

9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;

10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;

11. la data di inizio, in linea di massima, delle riprese del film.

V. Il piano di finanziamento;

V. L'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalità o dei ruoli attribuiti agli attori;

VI. Il piano di lavorazione.

Le competenti Autorità dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

La sceneggiatura finale del film (comprensiva del dialogo), dovrebbe essere sottoposta alle Autorità competenti, in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi prima che il film sia finito.

La sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Le Autorità competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.